

R.G.n. 17/2018

Tribunale Di Napoli

Sezione Volontaria Giurisdizione



Nella Procedura R.G. n. 17/2018 Crisi di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012
Parte Istante Fragliola Massimiliano
Giudice Designato Dott. Nicola Graziano
Professionista nominato avente funzione OCC Dott.ssa Giuseppina Accurso

Il Giudice Designato

Dott. Nicola Graziano

Letto l'art. 12 bis della Legge n. 3/2012;

Vista la Relazione particolareggiata ex art. 9 della Legge n. 3/2012 depositata dal Professionista nominato e la proposta di piano del consumatore depositata dalla parte istante, constatata la soddisfazione dei requisiti previsti dagli art. 7, 8 e 9 della legge 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, secondo l'art. 12 bis, comma 1 della suddetta legge;

Considerato che, all'udienza del 19 febbraio 2019, si verificava la regolare instaurazione del contraddittorio e si prendeva atto che vi erano opposizioni al piano come proposto da parte dell'istituto di credito CheBanca!Spa;

letti gli atti e la documentazione allegata, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 febbraio 2019;

Osserva

Il piano del consumatore, dedotto il pagamento delle spese prededucibili, prevede il pagamento dei creditori per un importo pari al 75,25% del credito complessivo (come di seguito indicato in dettaglio ed inoltre nel piano di ammortamento in atti cui si fa pieno ed espresso riferimento).

Il ricorrente, dunque, propone di stanziare una somma di euro 850,00 mensili per la soddisfazione, seppur parziale, dei propri creditori (la percentuale è indicata nella tabella sottostante).

Questo comporta una riduzione complessiva dell'indebitamento di euro 37.363,54 evidenziando quindi un importo finale della debitoria pari a euro 113.627,00 che potrebbe essere estinto in 10 anni e 9 mesi circa. La debitoria riformulata viene soddisfatta attraverso il versamento di circa n. 129 rate di circa euro 850,00 cadauna a decorrere dall'omologa del piano, ripartiti come da prospetto.



L'accordo è quindi così riepilogabile:

CREDITORI	IMPORTO	RIENTRO	RIDUZIONE	Ordine preferenza	% Pagamento
Mutuo CheBanca	€ 99.134,93	€ 71.000	28134,93	Privilegio	71,62%
Banca di Credito Popolare	€ 2.792,59	€ 1.000,00	1792,59	Chirografo	35,81%
Equitalia	€ 332,58	€ 320,00	12,58	Chirografo	96,22%
Ifis Banca carta revolving	€ 2.300,79	500,00 €	1800,79	Chirografo	21,73%
Ifis Banca finanziamento	€ 11.011,97	€ 6.800,00	4211,97	Chirografo	61,75%
Futuro compass 49060	€ 10.217,39	€ 9.452,00	765,39	Chirografo	92,51%
Futuro compass 5420534	€ 15.000,29	€ 14.355,00	645,29	Chirografo	95,70%
Procedura Ipotesi (legale-CTP-OCC)	€ 10.200,00	10.200		Predeuzione	100%
TOTALE DEBITI	€ 150.990,54	€ 113.627,00	€ 37.363,54		75,25%

Nello specifico, le quote delle singole rate mensili sarà così suddivise tra i singoli creditori:

1. Mutuo CheBanca	83 rate da 850,00 + 1 da 450,00 per un totale di 71.000,00 in mesi 84 dal 30/10/2019 al 30/09/2026
2. Ifis Banca Finanziamento	9 rate delle quali la prima di 379,0; dalla seconda alla settima di 850,00 e la nona di 477,00 per un totale di 6.800,00 dal 28/02/2029 al 28/10/2029
3. Futuro Compass	30 rate delle quali la prima di 400,00; la seconda di 500,00; la terza di 450,00; la quarta di 730; dalla quinta alle ventinovesima di 850,00 e la trentesima di 477 per un totale di 23.807,00 dal 28/09/2026 al 28/02/2029
4. ADR Riscossione	2 rate da 160,00 cadauna per un totale di 320,00 dal 28/10/2026 al 28/11/2026
5. Ifis Carta Revolving	3 rate delle quali le prime due da 190,00 e la terza da 120,00 per un totale di 500,00 dal 28/10/2026 al 28/12/2026
6. B.C. Popolare	2 rate delle quali la prima di euro 373,00 e la seconda di euro 627,00 dal 30/10/2029 al 30/11/2029

L'organismo nominato ha attestato la convenienza del piano per i creditori sostenendo che "per quanto riguarda l'Istituto di credito lo stesso a fronte del mutuo erogato di euro 135.000,00 ha oggi incassato già euro 114.135,20 a cui si vanno ad aggiungere gli ulteriori euro 71.000,00 offerti in forma rateale dalla Sig. Fragliola con il piano di risanamento. Siamo dunque in linea con il capitale mutuato dall'Istituto di Credito che in questa operazione non rileva perdite ingenti,



nonostante le difficoltà evidenti della famiglia del ricorrente. Contrariamente a quanto opposto dall'istituto che Banca! Spa, quanto alla probabile convenienza della proposta del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, si evince in primo luogo come le percentuali di soddisfazione di ciascun credito, tenuto conto dei rispettivi gradi di privilegio e con riferimento al valore stimato di realizzo dei beni di proprietà dei proponenti, risulti essere superiore a quella ottenibile in caso di liquidazione del patrimonio, ovvero in caso di esperimento da parte dei rispettivi Creditori di azioni di esecuzione individuali che giungeranno, come da esperienza maturata nelle liquidazioni immobiliari, una eventuale vendita all'asta in ipotesi estremamente positiva al secondo tentativo. In secondo luogo, si ritiene che la revisione temporale del piano, non essendo stata di gran lunga ampliata rispetto alla data naturale di estinzione del debito, stipulato originariamente con MICOS Banca Spa oggi CheBanca! Spa, non possa ritenersi causare enorme danno al suddetto istituto. Lo stesso scenario delle esecuzioni individuali sarebbe meno vantaggioso per i creditori perché caratterizzato da elevati oneri legali e lunghi tempi di realizzazione dal momento che la celere soddisfazione del singolo sarebbe subordinata alla tempestività dell'azione rispetto agli altri creditori concorrenti con ulteriori costi impliciti e incertezze legali al trascorrere del tempo”.

Va osservato che il piano come proposto è stato attestato dall'Organismo di composizione della crisi quanto alla sua completezza, sostenibilità e fattibilità, anche in ordine all'alternativa liquidatoria.

Ritiene il Tribunale che il piano del consumatore così come proposto possa essere omologato considerato che appare evidente che la parte istante, che assume senza dubbio alcuno la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti della c.d. legge sul sovraindebitamento, appare del tutto meritevole per non aver assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura. In particolare si tiene conto che le cause del sovraindebitamento sono da ricercarsi: nei costi dell'abitazione lievitati a causa di infiltrazioni del lastrico solare che nel 2005 vedevano i coniugi impegnati finanziariamente nel rifondere le spese per l'inquilino sottostante e relativo legale; nei lavori condominiali, effettuati rispettivamente nel 2007 e nel 2010, per la ristrutturazione dell'androne condominiale e della rete idrica condominiale; ed infine nei problemi di salute, comprovati da certificati medici, dapprima della Sig.ra Castaldo e poi del Sig. Fragliola, con conseguente assenza dal lavoro per lunghi periodi. Il protrarsi di questa situazione ha ingenerato un graduale ma inesorabile squilibrio di natura economica e finanziaria, per la necessità di far fronte alle spese familiari e a quelle derivanti dai finanziamenti già in corso. Da ciò è derivata anche la ragione dell'incapacità ad adempiere (art.9 c.3 bis lett.b) che va ricercata essenzialmente nella ridotta disponibilità finanziaria mensile.

Del resto la parte istante non ha compiuto atti di disposizione degli ultimi cinque anni né risulta l'esistenza di atti impugnati dai creditori.

In sostanza la proposta è in linea con la ratio della normativa sul sovraindebitamento, anche con riferimento ai tempi di sua esecuzione che sono compatibili con la età della parte proponente il piano (nato il 05.02.1968), la sua condizione di dipendente a tempo indeterminato presso il



consorzio Ge.Se.Ce.Di., la sua situazione familiare complessa e la volontà di estinguere, sia pure nei tempi e modi sopra indicati, ogni posizione debitoria.

Non osta, inoltre, alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma prevista in favore del professionista incaricato che è determinata in Euro 10.200,00 da corrispondersi in dodici mensilità, vista la natura pattizia della previsione nonché l'operato degli stessi che è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, comma III, della legge n. 3/2012, il presente provvedimento, comunicato alle parti, deve essere altresì reso pubblico a cura dell'Organismo di composizione della crisi, e nel rispetto della normativa sulla privacy, attraverso la pubblicazione in estratto sul sito www.ilcaso.it.

Napoli, lì 21 febbraio 2019

Il Giudice designato

Dott. Nicola Graziano

